SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

(81ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LORENZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » **(2234)** (*D'iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 808, 809, 810
BONADIES 809
FRANZINI 809
GATTO 809
INDELLI, *relatore* 808, 810
ROSATI 810
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 808, 810

« Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 » **(2263)** (*D'iniziativa dei deputati Agosta ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 810, 811
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 811
ZELIOLI LANZINI, *relatore* 811

« Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » **(2265)** (*Di iniziativa del deputato Ceravolo*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 811, 813, 815
BONADIES 811, 812, 814
CAROLI, *relatore* 811, 812, 813
CRISCUOLI 812
D'ALBORA 813
LOMBARI 814
LOMBARDI 814
PASQUALICCHIO 812, 813
PIGNATELLI 813, 814
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 812, 814
ZELIOLI LANZINI 812, 813

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Indelli, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Zanardi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria: « Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (2234) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria: « Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorda, il seguito della discussione venne rinviato a causa delle perplessità sollevate dal senatore Franzini, e con l'intesa che il relatore, senatore Indelli, avrebbe nel frattempo provveduto a formulare un nuovo testo suscettibile di essere approvato.

INDELLI, *relatore*. A seguito di colloqui avuti con i competenti uffici della Croce rossa, il senatore Franzini ed io abbiamo formulato un nuovo testo che sottoponiamo all'esame della Commissione. Tale nuovo testo è composto di quattro articoli.

Il primo articolo prevede l'equiparazione del diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva, invece, che l'equiparazione fosse concessa soltanto a quelle infermiere che avessero prestato almeno un anno di servizio in tempo di guerra.

L'articolo 2 concerne gli esami e le commissioni esaminatrici. Tale articolo prevede un esame alla fine di ogni corso, nonchè un esame di diploma davanti ad una commissione di cui fanno parte anche il medico provinciale od un suo delegato, che presiede, nonchè un rappresentante della sanità militare.

L'articolo 3 concerne i programmi dei corsi, che sono stabiliti dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente generale della Croce rossa, ed approvati dal Ministero della sanità e da quello della difesa.

L'articolo 4 abroga le norme in contrasto con quelle contenute nel provvedimento in oggetto.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi sono preoccupato, in primo luogo, di accertare la legittimità di questa equiparazione di titoli, dal momento che una nota a mia disposizione precisava che i corsi per infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono fuori del controllo del Ministero della sanità.

Consultando il regolamento della Croce rossa, però, ho potuto accertare che i corsi sono sotto il controllo del Ministero della difesa di concerto con quello dell'interno: la legge risale al 1942, prima cioè della istituzione del Ministero della sanità. Pertanto, attualmente, i corsi sono controllati anche dal Ministero della sanità, sotto la cui competenza è stata trasferita la materia.

Quanto al programma dei corsi, ho potuto constatare che esso è molto serio, ed è anzi più vasto di quello seguito dalle infermiere generiche, con una durata, tra l'altro, di due anni invece dell'anno di corso delle infermiere generiche. Bisogna inoltre rilevare che le allieve di questi corsi della Croce rossa hanno una preparazione culturale più elevata, in quanto ad esse è richiesto il possesso del diploma di scuola media, mentre alle infermiere generiche è richiesta la licenza elementare. Generalmente, anzi, queste infermiere volontarie della Croce rossa sono in possesso di titoli superiori.

Per tutti questi motivi il Governo ritiene logico e giusto concedere l'equiparazione dei due titoli. Per assicurare un migliore controllo da parte del Ministero della sanità è stato previsto che la commissione degli esami di diploma sia presieduta dal medico provinciale.

Concludendo, ritengo che il testo proposto dal relatore possa senz'altro essere approvato.

B O N A D I E S . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, perchè ritengo che contribuisca — sia pure in misura non del tutto adeguata — a risolvere il problema delle attuali deficienze di personale infermieristico.

Qualche giorno fa ho presentato un'interrogazione, in cui chiedevo che, nel piano dell'edilizia ospedaliera, di cui si sta occupando la Commissione speciale, fosse tenuta presente questa esigenza gravissima, di adeguare il numero degli infermieri alle nuove disponibilità ospedaliere. Nell'Italia meridionale, in particolare, non esistono quasi scuole infermieristiche, all'infuori di quelle di Bari e di Napoli, ed è praticamente impossibile formare quell'esercito di infermiere che dovrà assistere gli infermi con un minimo di competenza e dovrà anche formare il personale tecnico necessario negli ospedali di domani, che saranno forniti di attrezzature moderne.

È necessario che le scuole siano istituite prima degli ospedali, in modo che il personale sia già pronto al sorgere degli ospedali stessi; ed è anche utile che le infermiere provenienti dai corsi della Croce rossa vengano ad aggiungersi allo scarso numero di quelle provenienti dai corsi generici, che in genere sono anche meno preparate.

F R A N Z I N I . Sono favorevole al nuovo testo proposto, e sono anche grato al senatore Bonadies ed al Sottosegretario Santero per le loro dichiarazioni.

Mi sono sempre interessato alla Croce rossa italiana, dapprima come insegnante, poi, ormai da molti anni, come direttore del corso che si svolge nella mia città; posso pertanto dare le più ampie assicurazioni circa la serietà della preparazione impartita alle crocerossine. Il provvedimento in esame, nel testo proposto, appare molto giusto, per tutti i motivi che sono stati esposti, e costituirà uno stimolo per la Croce rossa italiana a perfezionare sempre più la preparazione delle infermiere.

G A T T O . Mi associo alle parole del senatore Franzini; vorrei cogliere l'occasione per mettere in risalto la notevole differenza di situazione tra l'assistenza infermieristica femminile e quella maschile. Se per aumentare il numero delle infermiere è possibile attingere alle fila delle provenienti dalla Croce rossa italiana, per il settore maschile ci troviamo in una situazione assolutamente deficitaria. Mancano, anzitutto, corsi maschili, eccezion fatta per i corsi promossi dagli ospedali psichiatrici, dai quali molto spesso gli infermieri passano poi negli ospedali normali per mancanza di personale.

È assolutamente necessario riprendere i corsi per infermieri che si sono svolti qualche anno fa; non è concepibile, oggi, un ospedale senza infermieri. Bisogna anche tener conto che, oggi, presso molte istituzioni mutualistiche prestano da decenni la loro opera elementi maschili, che ben volentieri aspirerebbero ad avere il diploma d'infermiere professionale. Di fronte alla prospettiva di un rapido incremento dell'edilizia ospedaliera, e conseguentemente delle attrezzature, si deve tener presente la necessità di un incremento della disponibilità di infermieri qualificati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura nel nuovo testo proposto dal relatore.

Art. 1.

Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dai seguenti:

« Alla fine di ogni corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta di un delegato tecnico del comitato centrale della C.R.I. che presiede, del direttore, di due insegnanti dei corsi e della ispettrice.

Della commissione degli esami di diploma fanno parte anche il medico provinciale o un suo delegato, che presiede, nonchè un rappresentante della sanita militare ».

Il quinto comma dell'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

« Per gli esami di diploma la votazione è effettuata a settantesimi ed ogni commissario puo assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi ».

Mi pare che sarebbe più esatto, nel primo comma, sostituire le parole: « Alla fine di ogni corso » con le altre: « Alla fine del primo corso », altrimenti si potrebbe supporre che il candidato debba superare tre esami invece di due. Il primo esame avviene alla fine del primo corso; il secondo esame, quello di diploma, avviene alla fine del secondo anno di corso, e la commissione d'esame è presieduta dal medico provinciale.

ROSATI. Propongo, per maggiore chiarezza, di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « Della commissione di esami fanno parte » le altre: « oltre ai precedenti commissari ».

INDELLI, *relatore*. Propongo di sostituire le parole: « Alla fine di ogni corso » con le altre: « Alla fine del primo anno », perchè i corsi hanno durata annuale.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ritengo più opportuna la ripartizione in corsi, piuttosto che in anni.

INDELLI, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento, da me proposto, tendente a sostituire le parole: « Alla fine di ogni corso » con le altre: « Alla fine del primo corso ».

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Rosati, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Della commissione di esami fanno parte », le altre: « oltre ai precedenti commissari ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

Art. 3.

L'articolo 78 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

« I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente generale della C.R.I. ed approvati dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della difesa ».

(*E approvato*).

Art. 4.

È abrogata la legge 13 dicembre 1956, n. 1430, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Agosta ed altri: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 » (2263) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Agosta, Sammartino,

Lattanzio, Borin, Giglia e Sarti: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 », gia approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione sulla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge tende a colmare una lacuna della legge 24 luglio 1954, n. 596, estendendo i benefici da essa previsti anche al personale tecnico dipendente dagli enti locali.

Si tratta, pertanto, di una pura opera di giustizia perequativa; ritengo si possa senz'altro approvare il disegno di legge in esame.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho nulla da aggiungere se non che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge, il cui testo comprende anche un emendamento che il Governo ebbe a presentare nel corso della discussione alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Ceravolo: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Ceravolo: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, sono estese anche a coloro che, per effetto del trattato di pace, o per persecuzioni politiche, hanno dovuto abbandonare il posto che occupavano in ospedali coloniali o della Venezia Giulia e furono riammessi in servizio in virtù della legge 4 novembre 1951, n. 1188.

CAROLI, *relatore*. Anche il provvedimento in esame ha una portata limitatissima, in quanto tende a sanare una situazione di sperequazione creatasi a causa della frammentarietà della legislazione del dopoguerra.

La legge 1° luglio 1955, n. 550, stabilì che i primari allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali, e riammessi in servizio in virtù della legge 4 novembre 1951, n. 1188, potessero andare in pensione a settanta anni di età. Il provvedimento in esame tende a concedere lo stesso beneficio a quei primari che non si trovavano sul territorio metropolitano, bensì nelle colonie o nella Venezia Giulia.

Ritengo pertanto che il provvedimento possa venir approvato.

BONADIES. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discus-

sione. So che uno dei beneficiari del provvedimento è un medico che era primario a Tripoli quando venne sorpreso dall'invasione britannica e dovette lasciare il territorio. Egli vive ora a Roma, ed è stato assunto da un ospedale; ma ha perduto tutta la clientela, oltre ad aver ricevuto altri numerosi danni. Ritengo pertanto molto giusto il provvedimento proposto, che intende sistemare queste situazioni irregolari.

P A S Q U A L I C C H I O . Il contenuto del disegno di legge in esame non puo essere assimilato a quello della legge 1° luglio 1955, n. 550.

La legge del 1955, infatti, si riferisce ai primari che furono allontanati dal servizio per motivi politici e razziali, e non per altri motivi, durante il regime fascista, e rientra nel complesso dei provvedimenti che vennero presi in favore di coloro che subirono persecuzioni.

Di tutt'altra natura è invece la situazione dei primari cui si riferisce il disegno di legge in esame: essi hanno perso il loro posto per cause belliche, ma poi sono stati riammessi in servizio. Per essi, non vedo il motivo di estendere i limiti di età come per gli altri: l'interruzione del loro servizio è stata molto breve.

B O N A D I E S . Ha ragione, in parte, il senatore Pasqualicchio, ma è pur vero che anche coloro che sono stati allontanati per motivi politici e razziali vennero poi riammessi in servizio.

La legge del 1955, del resto, ebbe origine dalla situazione di un radiologo di Roma, che venne allontanato per motivi razziali — e non era neppure primario — e che in base a quella legge venne reintegrato nel suo posto, riuscendo poi a divenire primario.

Quindi, se è vero che la legge del 1955 aveva uno scopo preciso concernendo soltanto i perseguitati per motivi politici, a maggior ragione non possiamo chiudere la porta a questo unico medico.

C R I S C U O L I . Sono contrario all'approvazione del disegno di legge in esame, in quanto ritengo si tratti di un provvedimento *ad personam*. I primari vanno in pensione a sessantacinque anni, e non vi è motivo di ammettere una deroga per un solo medico. Se egli e stato primario per tanto tempo, e lo è ancora, avrà un trattamento di quiescenza che gli consentirà di vivere decorosamente.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il provvedimento in esame costituisce, in effetti, una deroga alla norma generale per cui i primari vanno in pensione a sessantacinque anni. La deroga è giustificata, però, dai motivi che conosciamo, ossia dal fatto che questi interessati hanno dovuto abbandonare il loro posto per effetto del trattato di pace o per persecuzioni politiche.

Il caso riferito dal senatore Bonadies non è certamente il solo, e la legge deve risolvere le situazioni irregolari dovute a motivi indipendenti dalla volontà degli interessati.

Z E L I O L I L A N Z I N I . Per l'approvazione del provvedimento, mi rimetto alla volontà della maggioranza della Commissione, ma desidero far osservare al senatore Criscuoli che il disegno di legge ha un carattere straordinario, e si limita a riprendere lo spirito di tutti i provvedimenti che sono stati approvati nel corso delle ultime legislature in favore di tutti coloro che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, hanno dovuto abbandonare la loro professione.

C A R O L I , *relatore*. Bisogna anche considerare che il fatto stesso che questi primari siano stati « riammessi » costituisce la dimostrazione che si era verificato un allontanamento dal posto di lavoro. Del resto. la richiesta della condizione di riammissione è contenuta anche nella legge del 1955. Qui si tratta, semplicemente, di estendere anche a coloro che si trovavano nelle colonie o nella Venezia Giulia, i benefici concessi a coloro che si trovavano nel territorio metropolitano. Il testo del provvedimento in esame, tra l'altro, precisa che le disposizioni sono estese a coloro che « per effetto del trattato di pace o per persecuzioni po-

litiche » dovettero abbandonare il loro lavoro. Non vi è quindi differenza, o quasi, tra le due categorie.

È possibile che il beneficiario della legge possa essere soltanto uno, ma il legislatore deve sempre considerare un'esigenza di giustizia, anche se il beneficiario è una sola persona. Queste persone, indubbiamente, un danno l'hanno subito.

D'ALBORA. Mi associo a quanto ha detto il relatore: non possiamo considerare quante persone beneficieranno della legge.

PASQUALICCHIO. Noi sappiamo che vi è una certa agitazione da parte dei primari, i quali desiderano che il limite di età per il loro collocamento a riposo venga aumentato a settanta anni. Se ora noi ammettiamo, in via eccezionale, che alcuni primari possano ottenere questo beneficio, corriamo il rischio di creare un precedente.

La nostra Commissione ebbe già occasione di deliberare sul limite di età di 65 anni per il mantenimento in servizio (limite, d'altra parte, ritenuto conforme alle esigenze professionali ed a quelle proprie della stessa età), e a me pare che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenterebbe un incitamento a persistere in richieste da noi non accolte.

Occorre poi tenere conto del fatto che coloro ai quali si vuole estendere il beneficio proposto dal disegno di legge sono già stati riammessi in servizio in virtù della legge 4 novembre 1951, n. 1188; pertanto, l'interruzione della loro attività, anche se vi è stata, fu del tutto temporanea.

Concedendo il privilegio della proroga del limite di età a 70 anni, verremmo a soddisfare non delle giuste rivendicazioni, ma delle pretese di privilegio.

Ancora una volta, pertanto, ribadisco la nostra opposizione all'approvazione del presente disegno di legge.

CAROLI, *relatore*. A me pare che tra l'una e l'altra situazione non vi sia alcuna differenza.

PASQUALICCHIO. Le situazioni previste dal disegno di legge differiscono grandemente da quelle considerate dalla legge 1° luglio 1955, n. 550, per cui era previsto l'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali.

ZELIOLI LANZINI. Gradirei che il senatore Caroli mi specificasse le disposizioni contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 550.

CAROLI, *relatore*. La legge 1° luglio 1955, n. 550, recita: « I primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi a norma del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 301, e che per effetto di raggiunti limiti di età vengano collocati a riposo, saranno trattenuti in servizio in soprannumero sino al settantesimo anno di età ».

PRESIDENTE. L'abbandono del posto da parte dei primari ospedalieri di cui al disegno di legge in esame si è verificato ad un di presso dal 1940 al 1945-46, mentre la loro riammissione in servizio risale al 1951.

Si ha, pertanto, un lasso di tempo di circa 10 anni, durante il quale costoro non hanno potuto esercitare la loro attività, subendo un danno notevole anche per quanto si riferisce alla pensione.

PIGNATELLI. Riterrei opportuno introdurre nell'articolo unico del presente disegno di legge un emendamento che concilii le opposte opinioni. In altri termini, si potrebbe stabilire, a mio avviso, che verrà fatto recuperare il tempo corrispondente a quello perduto in forza della sospensione, purchè con tale recupero non si superi il settantesimo anno di età.

CAROLI, *relatore*. Mi pare che tale sistema, il quale richiederebbe necessariamente la determinazione dello stato di servizio per ogni caso singolo, non sia molto pratico, anche in considerazione del fatto che in tal modo il disegno di legge in di-

scussione dovrebbe tornare alla Camera dei deputati per l'ulteriore approvazione.

P I G N A T E L L I . Ho suggerito lo emendamento in questione solo per trovare un punto di incontro fra le opposte opinioni anche se io in particolare non ho una convinzione precisa in materia.

Mi sono affidato, infatti, un po' alle buone ragioni sostenute dal senatore Pasqualicchio, un po' a quelle ottime avanzate dall'onorevole relatore, nonchè a quelle non meno buone esposte dal senatore Bonadies.

Per quanto si riferisce alla preoccupazione manifestata dal senatore Caroli nei confronti dell'emendamento da me proposto, ritengo che la stessa possa esere facilmente superata, in quanto è evidente che, se il provvedimento è volto a far recuperare del tempo soprattutto ai fini della pensione, la stessa cassa pensioni provvederà ad esaminare ogni caso singolo.

Sono del parere, pertanto, che l'emendamento in questione possa essere senz'altro approvato dagli onorevoli commissari. Se per avventura, infatti, colui il quale ha dovuto abbandonare il suo ospedale coloniale ha avuto una sospensione della sua attività di soli 6 mesi, non vedo per quale motivo dovrebbe usufruire di una estensione del limite di età di ben 5 anni.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Vorrei rispondere al senatore Pignatelli, facendogli presente che i primari di cui trattasi nel presente disegno di legge hanno abbandonato il loro posto, approssimativamente, nel 1945 e sono stati riammessi in servizio, in virtù della legge n. 1188, nel 1951; si è avuta, pertanto, una interruzione di almeno 5 anni. Anche approvando, quindi, l'emendamento proposto dal senatore Pignatelli, in base al quale si dovrebbe aumentare il limite di età a seconda degli anni della sospensione, il mantenimento in servizio verrebbe ugualmente portato al settantesimo anno di età.

È inutile, pertanto, cambiare la formulazione del disegno di legge e ritardarne, conseguentemente, l'approvazione definitiva per affermare sostanzialmente lo stesso concetto.

Invito, pertanto, il senatore Pignatelli a non insistere nel suo emendamento, anche in considerazione del fatto che il presente provvedimento ha avuto già l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

P I G N A T E L L I . Questo ultimo argomento portato dall'onorevole Sottosegretario di Stato mi indurrà, al contrario, a votare in senso negativo relativamente al disegno di legge in esame, in quanto noi senatori abbiamo un intendimento autonomo e non ci interessiamo di ciò che alla Camera dei deputati è stato detto e pensato.

B O N A D I E S . Non sarò contrario alla tesi sostenuta dal senatore Pignatelli, se ci porterà ad un accordo; ritengo, comunque, che non vi sia molta differenza tra il numero di anni che si verrebbe a concedere in forza dell'emendamento e quello previsto dal disegno di legge in esame.

Desidero ancora far presente agli onorevoli senatori che, d'altra parte, la persona alla quale ho fatto in precedenza riferimento ha avuto la distruzione completa di tutto ciò che possedeva a Tripoli, con la perdita di una posizione di primissimo piano: mi sembra, pertanto, che non sia il caso di stare a guardare un anno in più o in meno!

L O M B A R I . Mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario di Stato per quanto si riferisce alla prima parte del suo intervento: non metto, invece, in discussione la seconda parte, relativa al fatto che dalla Camera dei deputati è stata già data l'approvazione al provvedimento in questione, in quanto altrimenti provocherei una energica reazione da parte della Commissione.

L O M B A R D I . Dato che sul presente disegno di legge vi sono pareri discordi, riterrei opportuno un rinvio della discussione, onde consentire un esame più approfondito dell'argomento.

Per quanto si riferisce a quello che è stato detto dal senatore Caroli circa il ritardo che verrebbe a subire l'approvazione del pre-

sente provvedimento nel caso in cui si introducesse un emendamento, non vi è da parte nostra alcuna preoccupazione; già poco fa, infatti, è stato da noi sostituito del tutto il testo di un disegno di legge, che certamente non avremmo modificato se avessimo avuto quella preoccupazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Lombardi, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell Ufficio delle Commis ioni parlamentari